



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Circolari ordini degli ingegneri di Napoli e degli architetti e degli ingegneri di Rimini sulle competenze professionali in merito alla competenza alla progettazione di opere in cemento armato

Gli ordini provinciali degli ingegneri e degli architetti in oggetto hanno inteso diffondere presso gli uffici tecnici degli enti locali delle loro Province una lettera circolare nella quale pretendono di interpretare i principi generali in materia di competenze professionali sulla progettazione di edifici in cemento armato.

Si tratta di un triste e trito tentativo di accaparramento di lavoro che con ogni probabilità scaturisce da una circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 2009 che, all'epoca (vedi nostra circolare 7680 del 23 dicembre 2009), abbiamo già avuto modo di stigmatizzare nella forma, demolendone allo stesso tempo i contenuti. Ma, evidentemente, di tanto in tanto, qualche ordine locale per dare ai propri iscritti una parvenza di vitalità ne rispolvera le tesi e si cimenta in una capillare diffusione sul territorio di un documento ideologicamente errato e deontologicamente inaccettabile.

Anche in questo caso la nota dell'ordine professionale di turno, pretende di argomentare la apodittica competenza esclusiva degli Ingegneri in materia di progettazione di edifici in cemento armato, partendo dalla presunta applicazione dell'art. 11 R.D. 16 novembre 1939, n. 2229.

Con queste circolari, i suddetti enti esponenziali "diffidano" le Amministrazioni pubbliche a non affidare incarichi con contenuto analogo a quanto sopra esposto, "vigilando" sull'ottemperanza dell'invito.

Ora già con la nostra precedente circolare argomentammo esaustivamente l'infondatezza delle considerazioni estese dal Consiglio nazionale degli ingegneri e, in questo senso, sarebbe addirittura superfluo riproporre nuovamente le nostre argomentazioni; lo facciamo qui ugualmente perché abbiamo colto la spiacevole occasione per arricchirle ulteriormente e per inviarvi in allegato un interessante documento dell'ufficio affari legali dell'assessorato delle infrastrutture della regione siciliana che affronta proprio il medesimo argomento con le stesse nostre conclusioni.

In via assolutamente preliminare, non può che evidenziarsi e censurare il comportamento degli ordini di turno, i quali, trascinando i limiti della correttezza e della legalità, hanno, attivato una campagna "promozionale" delle loro professioni, interpretando in maniera artificiosa e corporativa il sistema di riparto delle competenze professionali in materia di progettazione di edifici in cemento armato, am-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

plificandone gratuitamente i contenuti, ingenerando, in tal modo, il convincimento erroneo che le Amministrazioni pubbliche possano affidare incarichi di progettazione di opere in cemento armato solo a ingegneri e architetti.

Infatti, tali “diffide” hanno innescato un fenomeno monitorio alle Pubbliche Amministrazioni in caso di affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche, che comportano l’uso del cemento armato, ai tecnici diplomati, geometri e periti industriali edili, promettendo, in mancanza, azioni giudiziarie sia nei confronti degli enti pubblici affidatari che procedimenti disciplinari nei confronti dei loro stessi iscritti, nel caso in cui questi ultimi evitassero di segnalare pretesi e presunti comportamenti illegittimi di Enti e Professionisti di livello differente.

Iniziative di tale natura offendono la stessa dignità di un ente pubblico esponenziale degli interessi di una categoria professionale, e recano un danno gravissimo al decoro ed all’immagine delle professioni tecniche di geometri e periti industriali, che svolgono la medesima funzione istituzionale.

Innanzitutto, preme sottolineare che la segnalazione estesa è fantasiosa, ridicola ed assolutamente infondata in diritto, dal momento che, tanto per iniziare, **la tanto segnalata disposizione, contenuta all’art. 11 R.D. 2229/1939, è stata abrogata!**

Infatti, la erudita nota degli dell’ordine degli ingegneri di Napoli ha fondato il suo convincimento sulla ultravigenza del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, che, al contrario, è stato abrogato proprio dalla Legge n. 1086/1971. Tale norma è stata espunta definitivamente dall’ordinamento giuridico italiano con **D. Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 (c.d. “Decreto Taglia-leggi”)**, pubblicato in Gazz. Uff. del 15 dicembre 2010, n. 292, in attuazione delle delega parlamentare. Il Ministro per la semplificazione ha fatto chiarezza attraverso lo strumento della cancellazione di una norma anacronistica, concretamente non più utilizzata e che tanti equivoci aveva generato in materia.

Quindi, l’atto proposto alle Pubbliche Amministrazioni, per la sua frammentaria e parziale ricostruzione giuridica, si riduce ad un mero atto emulativo, che appesantisce semplicemente l’attività istituzionali degli enti pubblici territoriali, ai quali è rivolta.

Pertanto, gli ordini professionali non hanno funzione legislativa né di interpretazione autentica *de iure condito* in materia di competenze professionali.

Invero, non è pensabile che in uno Stato di diritto, un Ente pubblico territoriale possa sostenere le proprie scelte discrezionali sulla base di riflessioni, peraltro parziali, metagiuridiche e peregrine, estese da un soggetto assolutamente incompetente a tale funzione, senza tenere conto delle norme di legge vigenti in materia di competenze professionali.

A tal proposito, si ricorda, in uno con la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Opere Pubbliche n. 62914 del 17.12.1987**, che *“le competenze professionali non possono essere definite dagli ordini ma sono fissate da leggi dello Stato”*. In tale ottica, l’Amministrazione precedente deve operare *“nel rispetto delle disposizioni generali dello Stato e non può tener conto di eventuali direttive degli ordini, con esse in contrasto”*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

Per quanto precede, è utile e doveroso segnalare sulla questione la **nota circolare della Regione Siciliana, prot. n. 82824 del 18 settembre 2012** (che si allega), la quale chiarisce, in maniera circostanziata e obiettiva, i limiti delle competenze di geometri e periti industriali edili in merito al legittimo affidamento di incarichi, aventi ad oggetto, la progettazione, direzione ed esecuzione di opere in cemento armato, da parte delle AA. PP..

Peraltro, la legislazione nazionale non esclude la possibilità per i tecnici diplomati di progettare opere previo utilizzo di conglomerato cementizio armato normale e precompresso, con ciò escludendo la ripartizione, sul punto delle competenze tra tecnici laureati e diplomati.

Anzi, a tale proposito, va aggiunto che, in ogni caso, *“In materia di progettazione delle opere private, lo scopo perseguito dalla disciplina legislativa che stabilisce i limiti di competenza dei geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è invece necessario l'intervento di un ingegnere o di un architetto (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, l. 24 giugno 1923 n. 1395 e r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) consiste, non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico e funzionale, ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone; pertanto, per le opere per le quali è prescritto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non è necessario che quest'ultimo abbia ideato il progetto assumendone la paternità, ma è sufficiente che, mediante la sottoscrizione, abbia effettuato la supervisione del progetto stesso elaborato da un geometra o da un perito, assumendone la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche e architettoniche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità.”* (in termini analoghi Tar Marche Ancona, 1241/2001).

Se dunque il legislatore ha richiesto l'intervento dell'ingegnere (o architetto) al fine di tutelare direttamente la staticità dell'edificio e, indirettamente, la sicurezza pubblica; e se – a tali fini – viene ritenuta sufficiente in giurisprudenza la “ratifica, con assunzione di responsabilità” ad opera di un ingegnere del progetto redatto da un geometra; allora si deve ritenere che – a maggior ragione – sia legittimo ed ammissibile il progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte architettonica, allorquando lo stesso contenga gli elaborati tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere.

Né d'altra parte si può concordare con la difesa dell'Amministrazione resistente, laddove dichiara l'inammissibilità della figura di un ingegnere mero “calcolista” che affianchi il progettista senza assumersi la responsabilità della progettazione e dell'esecuzione (v. memoria Avvocatura Stato del 20.10.2009): come si è già evidenziato, nel caso in esame l'ingegnere non è intervenuto con una forma di supporto collaterale ed interno limitato ai soli calcoli delle strutture in cemento armato, ma si è direttamente assunto, anche verso l'esterno, la responsabilità di tutti i progetti tecnici sottoscritti, che altro non sono se non una traduzione in termini tecnici del progetto esteriore confezionato dal geometra” (così: TAR Sicilia, Catania, Sez. I. 22 aprile 2011, n. 1022).

Dalla letterale interpretazione resa in queste note, si può avere quantomeno la dimensione dell'abnorme, ingiustificata ed arbitraria campagna informativa di matrice chiaramente “corporativa” e monopolista costruita dall'ordine di turno, dal momento che non si evince in alcun modo l'esclusiva competenza alla progettazione di opere in cemento armato di ingegneri e architetti, né alcuna norma che releghi a meri “esecutori” di istruzioni i professionisti geometri e periti industriali. Né si ravvisa altrimenti la prevalenza del tecnico laureato su quello diplomato quando questi operino congiuntamente nella medesima attività di progettazione.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

Con tali premesse, si invitano i nostri Collegi Provinciali, in presenza di analoghe iniziative intraprese da Ordini provinciali, a predisporre, sulla scorta di quanto contenuto nella presente nota, una replica adeguata commisurata alla corrispondente iniziativa dell'ordine locale da inviare ai medesimi destinatari dandone la più ampia informativa locale. Ciò in quanto la migliore risposta in termini di difesa della Categoria non può che essere a livello territoriale.

In ogni caso, questo Consiglio Nazionale si riserva ogni ulteriore azione, nelle sedi di volta in volta deputate dalla legge, per tutelare e difendere l'immagine ed il decoro della professione del perito industriale che sia stato pregiudicato da comportamenti irragionevoli o illegittimi.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)

All.: allegato 1
allegato 2
circolare assessorato infrastrutture della regione Sicilia



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

Allegato 1

Si prega, dopo aver verificato se anche nel rispettivo ambito locale vi siano state analoghe iniziative nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di Enti, di preparare, sulla scorta di quanto contenuto nella presente circolare e ai riferimenti giurisdizionali e legislativi qui allegati, una replica adeguata e commisurata alla corrispondente iniziativa dell'ordine locale, da inviare ai medesimi destinatari, dandone la più ampia informativa locale. Tale replica potrà essere stilata in autonomia dal Collegio ovvero potrà essere utilizzata la bozza allegata.

Nei casi nei quali altri Ordini territoriali non abbiano avviato iniziative di questo tipo, allo scopo di evitare l'insorgere di confusione, sarebbe preferibile evitare di sollevare il problema.

Memoria aggiuntiva su come la legislazione vigente consenta al Perito Industriale in Edilizia la progettazione di opere in cemento armato.

Innanzitutto, il **R. D. 11 febbraio 1929, n. 275**, che regola la professione dei Periti Industriali, all'art. 16, dispone che *“spettano ai periti industriali edili, nei limiti delle rispettive specialità, le funzioni esecutive per i lavori inerenti alle medesime e per quelli relativi alla progettazione e direzione di modeste costruzioni civili...”* (art. 16 R.D. n. 275/1929, comma 2°, lett. b).

Il quadro normativo – nell'ambito di un'accentuata coerenza tra competenze professionali e curricula formativi – risulta arricchito dal **D.M. 29 dicembre 1991, n. 445** (*“Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale”*), il cui Allegato B, nell'elencare l'oggetto della seconda prova scritta o scrittografica attinenti ad attività tecnico-professionali normalmente richieste al Perito Industriale nei limiti delle specifiche competenze, prevede nell'indirizzo **Per l'indirizzo in “Edilizia”**, il DM 445/91 prescrive: *“il progetto, la realizzazione ed il collaudo dei fabbricati, delle strade e delle opere idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, all'inserimento degli impianti tecnici, alla direzione ed alla contabilità dei lavori, all'impianto ed alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, ambientale, sanitaria, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ivi compresa quella per le zone sismiche) – Il rilevamento topografico e le relative applicazioni (metodi, tecniche, strumenti); il funzionamento del catasto e le operazioni catastali – La stima dei beni immobili con particolare riferimento alle costruzioni edili”*.

Inoltre, l'**art. 19 della Legge n. 146 del 1957**, recante *“Tariffa professionale dei Periti Industriali”*, alla Classe 1a, riconosce ai Periti Industriali compensi relativi alle attività di progettazione e direzione lavori in relazione ad *“edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole, ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro”*, oltre, alla lettera c), *“gli edifici di cui alla lettera B), quando siano di importanza maggiore o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico”*. (per quanto concerne il valore della tariffa al fine dell'individuazione delle competenze, cfr: Cass. Civ, Sez. VI, 27 marzo 1995, in Giur. It., 1996, II,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

4; Cass. Civ., Sez. VI, 27 aprile 1995, n. 609; Cass. Civ., Sez. VI, 11 maggio 1995, n. 723; così, anche, Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, col. 2980).

A tal fine, vale la pena ricordare che la Legge 12 marzo 1957, n. 146 è considerata, in giurisprudenza, fonte aggiuntiva di esplicitazione delle competenze del Perito Industriale, restando fonte primaria comunque il relativo regolamento professionale, emanato con R.D. 29 febbraio 1929, n. 275 (in termini: Cass., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 8, 9; Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, 2980, con nota di F. Albergiani).

La possibilità di realizzazione delle opere in cemento armato discende per il Perito Industriale Edile, oltre che dalle fonti già citate, da ulteriori disposizioni legislative e precisamente dalla **Legge 5 novembre 1971, n. 1086** (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 321), recante “*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*”, art. 1, comma 4°, la quale dispone che “*la realizzazione delle opere ... deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità*”. Tale norma si coordina con il successivo art. 2 che, ai comma 1 e 2, stabilisce come “*la costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto, eseguito e diretto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze*”.

La stessa **Legge 2 febbraio 1974, n. 64** (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 76), recante “*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*”, all'art. 17, comma 2°, riconosce la competenza alla progettazione di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche “*all'ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze*”.

Si premette, inoltre, che al titolo professionale di Perito Industriale in “Edilizia” consegue la competenza a svolgere “attività aventi lo stesso ambito di esercizio della professione “Geometra”, nel campo dell’edilizia” (obiter dictum, Cass. Civ., 17 ottobre 1985, n. 5113), in ragione delle rispettive cognizioni e capacità tecniche desumibili dai rispettivi ordinamenti professionali (rispettivamente R.D. 275/1929, per i Periti Industriali e R.D. 274/1929, per i Geometri).

Ancora più chiaramente, tale interpretazione trova conferma in una recente pronuncia del Consiglio di Stato che stabilisce come, per determinare la competenza professionale dei Geometri nel campo delle costruzioni civili, “*non possono essere fissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della vicenda concreta, anche in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica ed economica che nel settore edilizio può verificarsi nel tempo*” (così: **Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7821; T.A.R. Campania, Salerno, 16 settembre 2003, n. 887; Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5208, Cons. Stato, Sez., V, 31 gennaio 2001 n. 348**) con ciò considerando, “*quale criterio valutativo delle competenze del perito edile, la specifica cultura dei tecnici diplomati accresciuta dall’evoluzione delle relative conoscenze tecniche*” [**Cons. Stato, (Sez. IV), 9 agosto 1997, n. 784**].

Sicché, si è stratificata nel tempo una serie di decisioni che permettono di individuare la competenza del Perito Industriale Edile alla progettazione, esecuzione e direzione dei lavori in cemento armato (Cass. Pen., Sez. VI, 2 febbraio 1993, in *Giur. it.* 1994, II, 844; Cass. Civ., 22 dicembre 1983, n. 906;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

Cass. Pen., sez. VI, 20 luglio 1995, n. 4662; T.A.R. Puglia, sez. Bari, 21 giugno 1995, n. 522/95; Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 1992, n. 1257, in *Foro amm.* 1992, 2580; Cass. Civ. Sez. I, 4 maggio 1994, n. 4330, in *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Professioni intellettuali*, n. 70).

Invero, “..... le norme di legge indicanti i progetti che devono essere necessariamente redatti da Ingegneri o Architetti e che fissano i limiti di competenza dei Geometri e dei Periti Industriali Edili hanno l'unico fine di assicurare l'incolumità delle persone e non una buona qualità, sotto l'aspetto funzionale ed estetico, dell'opera da realizzare. Pertanto il progetto di opera privata di competenza di Ingegneri ed Architetti può ben essere redatto da un Geometra o Perito Industriale (Cons. Stato sez. V, 12 novembre 1985, n. 390, ivi 1985; Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, Sez. Giurisdizionale, 30 novembre 1992, n. 380, in Cons. Stato 1992, I, 1745).

Al perito industriale con specializzazione in edilizia è riconosciuta la possibilità di assumere la direzione tecnica negli appalti di lavori pubblici. Invero, ai sensi dell'art. 26, co. 1, d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (“Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 98 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”) <<la direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori>>.

Il comma 2°, come modificato dall'art. 65, co. 5°, l. 23 dicembre 2000, n. 388, dichiara abili a rivestire tale funzione i titolari di laurea in ingegneria o architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra, e ciò per le categorie con qualsivoglia classifica di importo, anche superiore alla IV.

E' significativo quanto ritenuto recentemente dal **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, il quale, con nota prot. n. DG/BAP/S0234.19.04/16152/2007 del 5 settembre 2007, **ha ritenuto competente il Perito Industriale Edile alla redazione della relazione paesaggistica** inerente l'affidamento al Perito Industriale Edile della progettazione edilizia relativa all'ampliamento di attività produttiva di tipo turistico ricettiva, mediante la realizzazione di nuovi corpi, camere e servizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Dall'elencazione delle norme, di carattere generale e speciale, che precedono risulta evidente che i Periti Industriali, nell'ambito delle loro competenze, annoverano anche le attività inerenti la valorizzazione del patrimonio e la redazione dei piani di alienazione richiesti per l'affidamento dell'incarico nella procedura pubblica impugnata, non potendosi limitare solo ai Geometri tale affidamento né, tampoco, potendosi pregiudicare quanto, per legge, è oggetto delle attribuzioni della figura professionale dei **Periti Industriali Edili**.

In tal senso, le disposizioni della legge 12 ottobre 1966, n. 865 (<<modificazioni dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti Locali>>) inseriscono formalmente la categoria dei Periti Industriali tra le categorie tecniche qualificate per la progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche.

Inoltre, i Geometri ed i Periti Industriali Edili possono redigere piani di lottizzazione qualora siano da ritenersi globalmente modesti in senso tecnico e quantitativo, (vedi, Cass Civ. 20 settembre 1975, n. 633).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

Allegato 2 - Bozza di diffida da inviare

Spett.le Consiglio provinciale
Ordine degli di

p.c. agli Enti destinatari di eventuali circolari emanate dal consiglio provinciale e, eventualmente, qualora il consiglio avesse inviato una circolare ai propri iscritti, anche ai singoli professionisti

Oggetto: circolare – Erronea e/o fuorviante interpretazione da parte del in danno dei professionisti competenti per legge alla progettazione di edifici ed impianti – Danno patrimoniale e non patrimoniale – Invito-Diffida.

Il, con circolare n. asserisce la pretesa competenza esclusiva di Ingegneri e Architetti in materia di progettazione di edifici in cemento armato e estende altre considerazioni sulla unitarietà e non frazionabilità dell'incarico di progettazione, al fine di dare rilievo alla impossibilità di "subordinazione" del tecnico laureato rispetto al tecnico diplomato, quando quest'ultimo firmi il progetto al quale il primo partecipi per attività specifiche.

In via assolutamente preliminare, non può che evidenziarsi e censurare il comportamento del, il quale, trascinando i limiti della correttezza e della legalità, abbia, invece, attivato una campagna "promozionale" della professione di, interpretando in maniera artificiosa e corporativa il principio affermato dalla II sezione della Suprema Corte in materia di progettazione di edifici in cemento armato e amplificandone gratuitamente i contenuti.

Il conseguente fenomeno monitorio alle Pubbliche Amministrazioni in caso di affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche, che comportano l'uso del cemento armato, ai tecnici diplomati, Geometri e Periti Industriali Edili, promettendo, in mancanza, azioni giudiziarie sia nei confronti degli enti pubblici affidatari che procedimenti disciplinari nei confronti degli stessi iscritti, nel caso in cui questi ultimi evitassero di segnalare pretesi e presunti comportamenti illegittimi di Enti e Professionisti di livello differente interferisce indebitamente e dolosamente nelle autonome scelte dei tecnici delle Pubbliche Amministrazioni.

Iniziative di tale natura offendono la stessa dignità di un ente pubblico esponenziale degli interessi di una categoria professionale, come quella degli ..., e recano un danno gravissimo al decoro ed all'immagine delle professioni tecniche di Geometri e Periti Industriali, che svolgono la medesima funzione istituzionale.

Prendendo a pretesto una sentenza della II sezione della Suprema Corte, il ... ha creato solo confusione, contribuendo ad incrinare l'affidamento che i terzi riservano ai professionisti iscritti agli Albi professionali nell'esercizio delle attività ad essi riservate dalla legge, con l'obiettivo diretto di falsare e, con queste modalità, monopolizzare il mercato nazionale dei servizi professionali in materie tecniche a competenza concorrente tra più professioni a vantaggio della sola professione di "...".



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

Peraltro, gli Ordini professionali non hanno funzione legislativa né di interpretazione autentica *de iure condito* in materia di competenze professionali.

Invero, non è pensabile che in uno Stato di diritto, un Ente pubblico territoriale possa sostenere le proprie scelte discrezionali sulla base di riflessioni, peraltro parziali, metagiuridiche e peregrine, estese da un soggetto assolutamente incompetente a tale funzione, senza tenere conto delle norme di legge vigenti in materia di competenze professionali.

A tal proposito, si ricorda, in uno con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Opere Pubbliche n. 62914 del 17.12.1987, che *“le competenze professionali non possono essere definite dagli ordini ma sono fissate da leggi dello Stato”*. In tale ottica, l’Amministrazione procedente deve operare *“nel rispetto delle disposizioni generali dello Stato e non può tener conto di eventuali direttive degli ordini, con esse in contrasto”*.

Per quanto precede, si esprimono alcune riflessioni sulla sentenza n. 19292/2009 della II sezione della Suprema Corte, presa a pretesto, ampiamente commentata e volutamente distorta, al fine di completare e, ove mai, correggere l’impostazione “giacobina” delle avverse note.

Innanzitutto, una sentenza della Corte di Cassazione, ancorché di legittimità, non può che *“fare stato tra le parti”*, nel senso di regolare in via definitiva i rapporti tra le parti contrapposte nel processo, senza, per ciò stesso, che essa possa prescindere dal merito della questione, i cui aspetti fattuali siano stati già affrontati nei precedenti gradi di giudizio. Da ciò si deduce che solo da una corretta analisi dei fatti contestati, può enuclearsi un principio che non ha l’efficacia “assoluta” di una norma giuridica, ma quella “relativa” di definire solo gli interessi in conflitto.

Pertanto, non possono esprimersi, in questa sede, principi assoluti, del tutto distaccati dai fatti contestati nel merito della controversia .

Ancor più, se si consideri che, nel caso in esame, viene pretestuosamente “inventata” di sana pianta la questione della “collaborazione”, di cui all’artt. 2232 c.c., che era stata sollevata dai Giudici territoriali tra le motivazioni della sentenza di secondo grado impugnata in Cassazione e disattesa espressamente ed interamente dalla Suprema Corte.

Infatti, la sentenza in nota non ha per nulla affrontato il tema della subordinazione del tecnico laureato rispetto al tecnico diplomato, titolare dell’attività di progettazione né tantomeno ha trattato il tema della unitarietà o meno della progettazione di opere pubbliche. Infatti, la decisione della Suprema Corte ha sindacato la decisione della Corte di Appello, nella parte della pretesa “subordinazione” dei tecnici, testualmente affermando che *“la questione avrebbe dovuto essere esaminata tenuto conto delle esigenze normative di prevenzione da pericoli per la pubblica incolumità, sotto il profilo della “supervisione”, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, da parte del tecnico laureato, del progetto redatto dal geometra, ove ritenuto adeguato alla realizzabilità dell’opera”* (così, Corte Cass. Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292). Quindi, la questione non è la pretesa subordinazione del tecnico di livello professionale (anche qui, si legga, “accademico”) superiore rispetto ad altro meno qualificato, come erroneamente aveva argomentato la Corte di merito, quando ha affrontato la questione della “collaborazione” ex art. 2232 c.c., ma quello *“della supervisione, con conseguente assunzione della relativa responsabilità”*, che la Corte di Cassazione ha evidenziato nella sentenza n.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

19292/09, visto che tale questione va esaminata “*alla luce delle normative di prevenzione da pericoli per la pubblica incolumità*” (così, Cass. Civ. Sez. II, n. 19292/09).

A norma di quanto precede, è chiaro che una volta accertato “in fatto” l’incompetenza del Geometra alla realizzazione di “quel” progetto edilizio in cemento armato, tale circostanza ha travolto l’intera attività di progettazione per manifesta violazione delle norme imperative che, quindi, rendono nullo lo stesso conferimento dell’incarico ex art. 1418 c.c. (“*la nullità per violazione delle norme imperative dell’affidamento dell’incarico professionale va valutato con esclusivo riferimento al momento genetico del rapporto*”- *obiter dictum Cass. Civ. n. 19292/09*). In tal senso, risulta evidente che l’intervento successivo di un “tecnico abilitato” non può sanare *ex post* la nullità del contratto d’opera professionale viziato per l’incompetenza professionale, accertata nel corso del giudizio, di colui che ha accettato l’incarico di progettazione, a prescindere dalla unitarietà o meno dell’opera appaltata né da giudizi di collaborazione/subordinazione di tecnici di livello differente.

Tale è la lettera della sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009, resa dalla II Sezione della Suprema Corte di Cassazione, la quale non esclude affatto, né avrebbe potuto affermarlo, che i tecnici diplomati, di “rango inferiore”, non possano “in assoluto” svolgere attività di progettazione edilizia in cemento armato, come artatamente vuol fare intendere la categoria professionale degli Ingegneri, i quali, argomentando in maniera equivoca e parziale, confondono volutamente le decisioni tra secondo grado e Cassazione.

Dalla letterale interpretazione resa in queste note, si può avere quantomeno la dimensione dell’abnorme, ingiustificata ed arbitraria campagna informativa di matrice chiaramente “corporativa” e monopolista costruita, dal momento che non si evince in alcun modo l’esclusiva competenza alla progettazione di opere in cemento armato di, né alcuna norma che releghi a meri “esecutori” di istruzioni i professionisti Geometri e Periti Industriali. Né si ravvisa altrimenti la prevalenza del tecnico laureato su quello diplomato. quando questi operino congiuntamente nella medesima attività di progettazione.

Di qui, il pregiudizio gravissimo per i diritti ed interessi della Categoria tutta, che consta in un danno meramente patrimoniale, quantificabile nella perdita dell’incarico professionale e del mancato pagamento degli onorari da parte del committente, ed, ancor più gravemente, un danno, di natura non patrimoniale, gravissimo all’immagine dell’intera Categoria dei Periti Industriali, ritenuti dalla committenza, in maniera illegittima ed assolutamente ingiustificata, incompetenti alla redazione di elaborati progettuali.

Si ricorda sommessamente che il Consiglio Nazionale dell’Ordine e del Collegio è legittimato ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell’ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all’ordine o collegio, di cui l’ente ha la rappresentanza istituzionale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, 21 luglio 1984, n. 88; Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 1999, n. 471; *obiter dictum*, Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2005, n. 50).

Parimenti può agire il singolo professionista nei confronti degli enti in indirizzo e/o di taluni professionisti qualora debba subire danni patrimoniali a causa dell’incauta azione avviata dalla erronea e



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 31 ottobre 2012 Prot. 5880/AP/ff

fuorviante interpretazione della citata sentenza da parte del consiglio nazionale ingegneri in danno dei professionisti competenti per legge alla progettazione di edifici ed impianti.

Per tutti i motivi sopra riportati e per le premesse causali, lo scrivente, formalmente invita e diffida il a rettificare quanto avventatamente asserito, con nota da diffondere ai medesimi destinatari della corrispondenza già inviata sul medesimo argomento.

In mancanza, lo scrivente sarà costretto ad intraprendere ogni e qualsiasi azione giudiziaria, anche risarcitoria, nei confronti dei professionisti iscritti al Consiglio che dovessero realizzare, in ragione di quanto in premessa specificato, comportamenti professionalmente pregiudizievoli ai diritti ed interessi dei Periti Industriali, nonché valutare profili di responsabilità, di natura commissiva od omissiva, patrimoniale e non patrimoniale, in capo al



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Unità di Staff 6 – Contenzioso e Affari legali

Palermo Prot. n. **82824** del **18/09/2012**

Allegati
n.

OGGETTO : Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato. Competenze professionali Geometri liberi professionisti.

INOLTRATA SOLTANTO A MEZZO CERTMAIL

A tutti gli Uffici del Genio Civile dell'Isola
LORO SEDI
All'Area 2 Coordinamento Uffici GG.CC.
SEDE

Con nota 4155 del 17/04/2012, inoltrata al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, le rappresentanze professionali dei Geometri liberi professionisti (Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, Comitato Regionale Geometri e Geometri laureati della Sicilia) hanno denunciato il comportamento di alcuni Uffici delle Amministrazioni Regionali e Locali, che non ritengono legittima la competenza del geometra libero professionista per la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato, tanto da non accettare la presentazione di atti e documenti ai rispettivi protocolli di ricezione.

Tale nota è successiva ad una precedente, indirizzata a mezzo raccomandata AR RR951310009594 protocollo 346/2012 all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania ai Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Catania, e per conoscenza anche allo scrivente Dipartimento, con la quale i Dirigenti degli Enti in indirizzo sono stati diffidati ad operare secondo le norme vigenti, ad evitare di ledere l'immagine e gli interessi della categoria dei Geometri e Geometri Laureati e dei loro Committenti.

Dall'esame dei contenuti delle note inoltrate, ed a seguito di interlocuzione con i rappresentanti delle categorie professionali dei Geometri liberi professionisti, emerge che le norme vigenti, note ai dirigenti degli Uffici in indirizzo, non individuano i limiti di competenza delle categorie professionali in ordine alla progettazione e direzione dei lavori di strutture in cemento armato, ma dispongono che tali attività debbano essere svolte nei limiti delle rispettive competenze.

Le competenze delle categorie professionali, sono definite nei rispettivi ordinamenti professionali ed in particolare, per quel che riguarda la categoria professionale dei geometri, l'ambito resta definito dall'articolo 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, recante il Regolamento per la professione di geometra che all'articolo 16 lettere l) ed m), per la fattispecie che riguarda l'argomento, recita testualmente :

16. L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non

Unità di Staff 6 Contenzioso e Affari legali

Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 Palermo - Tel 091.7072340 Fax 091.7072346 - e-mail vpalizzolo@regione.sicilia.it

Responsabile Procedimento : ing. Vincenzo Palizzolo

Durata procedimento 30 giorni

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile dott.ssa Maria Arcangela Gherzi Orario e giorni ricevimento: lun, mar e mer 9.00 - 12.00, mer 15.30 - 18.00

Stanza Piano terra Tel. 091.7072284 Fax 091.7072157 - e-mail urp.infrastrutture@regione.sicilia.it

possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

L'accezione di modestia di una costruzione, è stata oggetto di svariate interpretazioni, in sede penale, civile ed amministrativa che hanno dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali, in alcuni casi anche contrastanti; a tal fine è opportuno sottolineare, che gli orientamenti giurisprudenziali che hanno contestato la competenza dei geometri in ordine alla progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, hanno anche trovato fondamento nella disposizione dettata dall'articolo 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, che testualmente recita "*Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni*"

Tale disposizione è stata abrogata dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2010 n. 212, e pertanto le norme vigenti nulla dispongono in proposito, restando la competenza della categoria professionale dei geometri limitata alla modestia della costruzione; tale abrogazione, peraltro, era implicita nella disposizione dettata dalla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 all'articolo 22 Applicabilità di norme vigenti.

Preso atto e considerato che la modestia di una costruzione non è univocamente definibile, e che tale assunto si presta a molteplici interpretazioni, si ritiene preliminarmente che, in ragione della sopraccitata abrogazione di legge, non possa essere negata, in generale, ai geometri liberi professionisti la competenza in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, ma che essa debba essere valutata singolarmente, ed in relazione all'opera che deve essere progettata e conseguentemente diretta ed eseguita.

I Dirigenti responsabili degli Uffici in indirizzo vorranno valutare, pertanto, in che termini la costruzione che la committenza intende realizzare ed eseguire possa definirsi modesta, e conseguentemente consentire ai geometri liberi professionisti l'espletamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori delle costruzioni che abbiano i suddetti requisiti.

Al fine di consentire, comunque, una verifica delle opere progettate e dirette da geometri liberi professionisti, potrebbe ravvisarsi l'opportunità di prevedere che il collaudo statico di esclusiva competenza delle categorie professionali degli architetti e degli ingegneri, prescritto dall'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, debba essere effettuato in corso d'opera, secondo le disposizioni dettate dal Capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Le superiori considerazioni, espresse in ordine alle competenze professionali dei Geometri liberi professionisti, sono state generalmente condivise in seno alla Conferenza degli Ingegneri Capo, tenutasi presso questo Dipartimento in data 12 settembre 2012.

L'Area 2, cui è affidato il coordinamento degli Uffici, è onerata dal verificare il rispetto delle presenti disposizioni.

Il Dirigente dell'Unità di Staff
ing. Vincenzo Palizzolo

Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares

Unità di Staff 6 Contenzioso e Affari legali

Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 Palermo - Tel. 091 7072340 Fax 091 7072346 - e-mail: vpalizzolo@regione.sicilia.it

Responsabile Procedimento: ing. Vincenzo Palizzolo

Durata procedimento 30 giorni

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile: dott.ssa Maria Arcangela Ghersi - Orario e giorni ricevimento: lun, mar e mer 9.00 - 12.00, mer. 15.30 - 18.00

Stanza Piano terra - Tel. 091 7072284 Fax 091 7072157 - e-mail: urp.infrastrutture@regione.sicilia.it